



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 23 – 26 SETTEMBRE 2024

Riunione dell'23 settembre 2024

97.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig.ra D. C. G.
- S.S. G.S. LIBERTAS FIORANO ASD in persona del Presidente p.t
- Sig.ra F. M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare incardinato a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 107/23-24 pervenuto il giorno 06 Giugno 2024 a carico di:

*Sig.ra D. C. G., la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74, 75, 101 e 102 lett. b), c) d) e h) Reg. Giur., nonché della normativa della Regola di gioco Fipav vigenti e degli artt. 1-5 Codice Etico Fipav e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver tenuto una condotta violenta e minacciosa nei riguardi dell'arbitro al termine della gara **** del **** tra la G.S. Libertas Fiorano e altra società incitando, altresì, la propria squadra in campo ad assumere una condotta violenta nei confronti del medesimo direttore di gara nonché per aver proferito frasi gravemente offensive all'onore ed al decoro del direttore di gara, come da atto delle conclusioni del 23 aprile 2024 ritualmente notificato.*

G.S. Libertas Fiorano in persona del Presidente pro-tempore, degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2 R.A.T., 74, 76, 80, 101 e 102 lett. b), c) d) e h) Reg. Giur. nonché degli artt. 1-5 Codice Etico Fipav e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver il proprio allenatore, Sig.ra D. C. G., l'atleta F. M. e tutta la squadra tenuto una condotta violenta nei confronti



*dell'arbitro al termine della gara **** del **** tra la G.S. Libertas Fiorano e altra società e per aver la tesserata Sig.ra D. C. G. incitato tutta la squadra in campo ad assumere una condotta violenta nei confronti del medesimo direttore di gara oltre ad aver proferito frasi gravemente offensive all'onore ed al decoro del direttore di gara nonché per aver i propri sostenitori tenuto una grave condotta intemperante e violenta, come da atto delle conclusioni del 23 aprile 2024 ritualmente notificato.*

Sig.ra F. M., la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74, 75, 101 e 102 lett. b), c) d) e h) Reg. Giur. nonché della normativa delle Regole di gioco Fipav vigente e degli artt. 1-5 Codice Etico Fipav e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver tenuto una condotta violenta, unitamente a tutta la squadra in campo, nei confronti della persona dell'arbitro al termine della gara ** del **** tra la G.S. Libertas Fiorano e altra società, come da atto delle conclusioni del 23 aprile 2024 ritualmente notificato.**

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con provvedimento del 12 Giugno 2024 il Tribunale fissava per la discussione l'udienza del 4 settembre 2024. Alla stessa risultavano collegati in modalità videoconferenza tutti gli incolpati, l'Avv. Luca Caselli, difensore della tesserata D. C. G. ed il vice procuratore federale Avv. Umberto Pantanella.

La difesa della sig.ra D. C. G. presentava memoria con istanze istruttorie e discuteva riportandosi alla stessa. Il Presidente della società chiedeva il non luogo a procedere e la sig.ra F. M. precisava di non aver mai rivolto offese all'arbitro e tantomeno di aver preso parte a tentativi ostruzionistici come riportati nel rapporto di gara e supplementi.

Il Tribunale, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio, rinviava il procedimento al 23 settembre 2024 convocando tre testimoni. All'udienza risultavano collegati il viceprocuratore federale Avv. Umberto Pantanella e la sig.ra D. C. G. assistita dall'Avv. Luca Caselli.

Venivano quindi introdotti i testimoni.

La sig.ra F. A. riferiva che nella gara **** del **** aveva svolto la funzione di segnapunti ed al termine dell'incontro, poiché non c'era spazio nel campo finiva di compilare il referto nello spogliatoio delle atlete dove entravano anche il sig. L.G. e la sig.ra D. C. G. che in quel frangente hanno avuto un alterco; l'allenatrice voleva infatti presentare un reclamo e l'arbitro diceva che non si poteva verbalizzare il reclamo poiché doveva essere fatta un'istanza. A quel punto la sig.ra D. C. G. prendeva



il referto. Precisava poi che nessuno le aveva impedito di uscire dalla palestra né di aver visto se la sig.ra D. C. G. avesse colpito l'arbitro.

La seconda testimone sig.ra E. L. confermava di essere una giocatrice della GS Libertas e di aver partecipato alla gara del ****. Precisava inoltre che finita la partita si era recata a parlare all'esterno con una sua amica e quando era di spalle vicino alla porta aveva sentito una “spallata” ed ha potuto vedere che era stato il direttore di gara che si stava allontanando dalla palestra. Su domanda del Presidente rispondeva che quando lei era sulla porta la sua compagna di squadra M. F. si trovava all'esterno distante. Riferiva inoltre che l'allenatrice gli aveva riferito di aver chiamato i carabinieri ma non le aveva detto di contrastare o offendere l'arbitro.

Introdotto il testimone, sig. L. G., lo stesso confermava che i rapporti ed i supplementi erano stati da lui inviati dall'indirizzo mail indicato sui documenti. Testimoniava che la sig.ra D. C. G. al termine dell'incontro pretendeva di scrivere sul referto delle rimostranze sulla sua conduzione, senza aver nulla preannunciato; alla sua risposta negativa l'allenatrice strappava il documento dalle mani con conseguente danneggiamento. Il solo referto gli era stato restituito solo dai carabinieri. Confermava tutto quanto scritto nel rapporto e, alla richiesta del Presidente sul significato delle parole “uno scontro fisico interpretato dalla stessa come molestie” precisava che voleva dire che era stato aggredito verbalmente in modo violento. Infine confermava che l'allenatrice aveva chiesto al pubblico e alle giocatrici di bloccare le uscite e gli aveva dato del maniaco e pervertito; aveva poi sentito che la stessa aveva chiesto a uno degli agenti intervenuti se l'arbitro poteva essere estromesso da qualsiasi attività arbitrale.

Terminata l'istruttoria le parti concludevano con la conferma da parte della procura delle richieste già formulate all'udienza precedente e con la richiesta dell'Avv. Caselli del non luogo a procedere o dell'applicazione di una sanzione mite.

Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, leggeva il dispositivo fissando il termine di giorni dieci per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni preliminari spiegate dalla difesa.



L'avv. Caselli nella propria memoria chiedeva di espungere dal fascicolo del procedimento le mail contenenti il rapporto d gara nonché quelle di supplementi allo stesso poiché non sottoscritte e provenienti da un indirizzo mail non conosciuto né ricollegabile al direttore di gara.

L'eccezione non merita accoglimento. Nella scheda anagrafica del direttore di gara risulta comunicato come indirizzo mail quello utilizzato per l'invio delle comunicazioni. Neanche rileva la circostanza che non siano sottoscritte poiché l'attuale sistema informatizzato prevede tale modalità per l'invio della documentazione da parte dei direttori di gara. Comunque nel corso dell'istruttoria il sig. L. G. ha confermato la paternità delle comunicazioni contestate che quindi debbono considerarsi come atti ufficiali e quindi utilizzabili al fine del decidere.

Così risolta l'eccezione preliminare, è opportuno dedicarsi all'esame della posizione della tesserata F. M.. Dall'istruttoria espletata dalla procura non è mai emerso il nominativo dell'inculpata, neanche contenuto nel rapporto, individuata solo con riferimento alla capitana della squadra. La testimone escussa sig.ra L. E., ha invece riferito di aver visto la capitana all'esterno della palestra intenta a colloquiare con altre persone. Ai fini di determinare una responsabilità della F. M., non appare sufficiente quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto e supplemento ove non si indica con precisione il nominativo e vi è un richiamo generico a correità. Allo stato pertanto non si individua una responsabilità disciplinare diretta nei confronti dell'inculpata.

Diversa è invece la posizione della sig.ra D. C. G.. E' emerso dall'istruttoria, anche espletata da questo tribunale, che al termine della gara ci siano stati comportamenti valutabili disciplinarmente nei confronti dell'arbitro; va inoltre tenuto in considerazione che quanto riferito dai direttori di gara e riportato dai rapporti ha fede privilegiata e come tale deve essere tenuto in considerazione ai fini del decidere. Questo Tribunale è comunque tenuto a dare giusta considerazione a quanto riferito dall'arbitro valutando le circostanze purgandole da eventuali esposizioni dettate dalla concitazione dei momenti.

Atteso quanto sopra è certo, anche perché ammesso, che la sig.ra D. C. G. volesse far scrivere sul referto circostanze che non potevano essere ivi riportate come il comportamento del direttore di gara tenuti durante l'incontro; è altrettanto certo che la stessa inculpata si sia appropriata del documento ufficiale, che il sig. L. G. correttamente non gli voleva consegnare, scrivendoci proprie considerazioni e riconsegnandolo solo a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine.



Si ricorda che il referto è un documento ufficiale compilato dal segnapunti ufficiale e che al termine della gara viene sottoscritto dal capitano e trattenuto dall'arbitro. Tale documento ha una valenza primaria poiché è l'atto che documenta lo svolgimento della gara.

Per quanto anche riferito dalla teste A. F., dinanzi alla stessa e nello spogliatoio atlete la sig.ra D. C. G. ha avuto un alterco con il direttore di gara. Orbene, l'allenatore nel corso dell'incontro ed al termine, non può tenere un atteggiamento provocatorio o comunque litigioso nei confronti dell'arbitro. Ove avesse rimostranze da fare, il regolamento giurisdizionale prevede i mezzi per una civile denuncia. Il fatto riferito dalla stessa incolpata di sue rimostranze per l'atteggiamento del direttore di gara, danno la conferma di un atteggiamento ostile nei confronti dello stesso. In considerazione quindi delle superiori circostanze e della fede privilegiata che va data al rapporto arbitrale, deve ritenersi sussistente la responsabilità della sig.ra D. C. G. per i comportamenti offensivi descritti nei documenti ufficiali. Allo stato non appare invece raggiunta la prova sull'incitamento della propria squadra in campo ad assumere una condotta violenta nei confronti del medesimo direttore di gara.

La società G.S. Libertas Fiorano in persona del Presidente pro-tempore in base agli articoli contestati nel capo di incolpazione, risponde per il comportamento tenuto dai propri tesserati. In particolare poiché l'aver sottratto il referto all'arbitro costituisce comportamento violento come anche è risultato sussistente il comportamento offensivo dell'onore e del decoro del direttore di gara.

PQM

- 1) Dispone il non logo a procedere nei confronti dell'atleta F. M.
- 2) Dispone la sospensione da ogni attività federale per mesi cinque della tesserata D. C. G.
- 3) Dispone a carico della G.S. Libertas Fiorano, la multa di € 500,00.

Roma, 25 settembre 2024

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 settembre 2024